

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

“I.P.C. MANFREDI - I.T.C. TANARI”

Viale Felsina, 40- 40139 Bologna Tel. 051/6039610-11 Fax 051/6011006

e-mail:BOIS01600C@istruzione.it



Sistema Qualità certificato secondo
la Norma UNI EN ISO 9001:2015

AL REFERENTE DOCENTE ASL
AI DOCENTI REFERENTI GRUPPO ASL
AI DOCENTI C.di CL. (III[^]- IV) e p.c. - V

OGGETTO: LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO

Come evidenziato dalla L. 107/15 e dalla Guida Operativa del MIUR sull'alternanza pubblicata il 15 ottobre 2015, l'attività di ASL è una metodologia didattica che interessa le discipline dell'intero consiglio di classe, oltre, ovviamente, alle esperienze da svolgersi nelle strutture ospitanti o attraverso attività di formativa all'estero. Ha una ricaduta diretta sul curriculum e sugli apprendimenti dell'alunno può essere svolta in pluralità di modalità, ad esempio organizzando visite guidate nelle varie aziende, incontrando esperti esterni o tutor aziendali, partecipando a iniziative di illustrazione dei profili professionali richiesti dal mondo del lavoro

Cio' posto, ricordando che l'ASL è realizzata da tutti i Docenti del consiglio di classe nelle seguenti modalità:

- 1) valutazione degli apprendimenti e sul voto di condotta a conclusione dell'anno scolastico, attuata dai docenti del Consiglio di classe sentiti i docenti delle discipline coinvolte nella programmazione di moduli didattici specifici per l'alternanza scuola – lavoro (es. diritto, economia, italiano ecc...);
- 2) Valutazione del percorso in alternanza svolto presso le strutture ospitante che è parte integrante della valutazione finale dello studente tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti.

Fatta questa premessa, si ricorda che la principale novità introdotta dalla L. 107/15 è l'obbligatorietà dello svolgimento dell'ASL e la necessità di effettuare **almeno i 3/4 delle 400 ore previste per i tecnici e professionali**, nel triennio conclusivo della scuola superiore, a partire dalle classi terze dell'a.s. 2015/16.

Pertanto stando all'attuale normativa, ogni studente al momento dello scrutinio finale della classe quinta, di ammissione all'esame di Stato, **dovrà aver concluso almeno i 3/4 del percorso di ASL** dovuto, e questo a partire dalle classi quinte dell'a.s. 2017/18 .

Nel caso in cui uno studente risulti ripetente e sia inserito in una classe quarta, come in questo caso, il Consiglio di Classe provvederà ad organizzare idonee iniziative di sostegno didattico, stabilendo se far partecipare, ed in quale misura, lo studente ad attività di alternanza scuola lavoro ...”per un numero di ore aggiuntivo rispetto al resto della classe, per acquisire, ad esempio, quelle competenze di base, ovvero specifiche o trasversali, utili ai fini del riallineamento ...”a quelle già acquisite dal resto del gruppo-classe.

Anno scolastico 2015/2018



Sistema Qualità certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015

È, infatti, facoltà del Consiglio di classe indicare i tempi di svolgimento delle attività di alternanza scuola - lavoro e i modi per il recupero delle ore non svolte, ossia, quali e quanti moduli *didattico – formativi* teorici o pratici sono necessari per consentire ad ogni studente il raggiungimento del livello di competenze previsto dal profilo culturale e formativo della scuola.

In merito alle condizioni necessarie a garantire la validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione degli studenti ai sensi dell'art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n.122, viste le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011 e quanto riportato dalla Guida Operativa del MIUR, si sottolinea quanto segue:

a. “nell’ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l’attività didattica, la presenza dell’allievo registrata nei suddetti percorsi *va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato*, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza;

b. qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, *la presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto”.*

Si ricorda che le eventuali DEROGHE alla frequenza delle attività scolastiche sono regolate dal DPR 122/’09 e, pertanto occorre tenere presente che all’art. 14, comma 7, del DPR 122/09 viene sottolineato quanto segue: *“le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (dei tre quarti di presenza del monte ore annuale). Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.*

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene opportuno disciplinare le modalità di svolgimento dei percorsi di alternanza in cui siano indicate le eventuali deroghe alla frequenza e le modalità di recupero delle attività formative non effettuate presso le strutture ospitanti.

Una volta valutati i livelli di competenza posseduti dallo studente , anche in questo caso come nel precedente, il consiglio di classe, se lo riterrà necessario, provvederà a organizzare idonee iniziative di sostegno didattico, stabilendo in quale misura, lo studente parteciperà ad attività di alternanza scuola lavoro per un numero di ore aggiuntivo rispetto al resto della classe, per acquisire, ad esempio, quelle competenze di base, ovvero specifiche o trasversali, utili ai fini del riallineamento a quelle già acquisite dal resto del gruppo-classe.

Infine, si ricorda che, secondo le “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale”, le esperienze di studio e formazione all’estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione, come previsto a livello ordinamentale, nelle Indicazioni Nazionali dei Licei, nelle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e nei vari Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato – Regioni. A tal proposito il MIUR è intervenuto con la nota prot. 843/13 fornendo ulteriori chiarimenti per i soggiorni all’estero degli studenti italiani attraverso le Linee di indirizzo per lo studio all’estero: “Le esperienze di studio o formazione compiute all’estero dagli alunni italiani appartenenti al sistema di istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno scolastico e da concludersi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell’istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e dagli Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato - Regioni (cfr. Art. 192, comma 3 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787



Anno scolastico 2015/2018

Sistema Qualità certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015

del 20 aprile 2011, Titolo V)”.

Come affermato nelle linee d'indirizzo, l'esperienza all'estero dell'alunno “*contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando 'le mappe' di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio*”.

Sempre nelle Linee d'indirizzo si afferma che “*Al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dall'alunno per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto formativo.*”

Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite anche durante l'esperienza all'estero, evidenziandone i punti di forza. Il C. di C., pur tuttavia, considerato il progetto d'Istituto per l'alternanza e le competenze attese riferite all'anno di corso, può disporre, eventualmente, di far svolgere attività di ASL allo studente ad integrazione del percorso formativo realizzato all'estero al fine di allineare la sua preparazione a quella della classe.

Per concludere, si suggerisce di proporre al C.D. di regolamentare le esperienze di studio all'estero da inserire nel PTOF indicando modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione di tali esperienze sia nel curriculum degli alunni sia nella loro ricaduta sull'intera comunità scolastica, identificando figure dedicate (es. referente/dipartimento per gli scambi, tutor), anche al fine di uniformare i criteri di valutazioni nei singoli consigli di classe stabilendo procedure trasparenti e condivise.

Il Dirigente Scolastico
arch. Paola Calenda



Anno scolastico 2015/2018

Sistema Qualità certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015